

Slitta al 30 settembre il termine per il pagamento dell'IRAP non versata per errore

30 Aprile 2021

Viene rimandato al 30 settembre il termine in scadenza al 30 aprile 2021 per il pagamento dell'IRAP non versata per errata applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. È quanto chiarito dal MEF in un **comunicato stampa** con cui viene annunciata l'imminente emanazione di una norma ad hoc.

La questione nasce dalle disposizioni del DL Rilancio DL 34/2020[1] che ha esonerato le imprese con ricavi o compensi non superiori a 250 mln di euro nel 2019, dal versamento del saldo IRAP per il 2019 e della prima rata di acconto per il 2020.

La misura si applicava nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche" [2].

A tal riguardo, l'art. 42-bis, comma 5 del DL cd. Agosto[3], aveva disposto che in caso di errata applicazione delle suddette disposizioni in relazione alla determinazione degli aiuti di stato, l'importo dell'imposta non pagato avrebbe dovuto essere versato entro il 30 aprile 2021 senza sanzioni né interessi.

[1] Cfr. l'art. 24 del DL 34/2020 convertito in legge 77/2020 e ANCE "Decreto Rilancio - Conversione in legge - Le novità in materia fiscale" - [ID N. 41108 del 24 luglio 2020](#).

[2] Il limite è stato portato complessivamente a 1,800.000 euro per impresa in base alla quinta modifica (2021/C 34/06) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

[3]

___ Cfr. ANCE “Conversione in legge del D.L. 104/2020 (cd. “D.L. Agosto”) – Misure fiscali” – [ID N. 41990 del 15 ottobre 2020.](#)

44572-Comunicato stampa.pdf [Apri](#)